EMERGENZA COVID-19 LAVORO

Cassa in deroga con termini di utilizzo differenziati nelle regioni

Il decreto legge 18/2020 non ha indicato la data entro cui va consumata
Domande di Cigo e assegno ordinario ancora ferme alla fase di accettazione

Cassa integrazione in deroga con regolamentazione a macchia di leopardo. Alle aziende che non rientrano nel bacino della cassa integrazione ordinaria (Cigo) e che operano in settori non coperti dai diversi fondi di solidarietà bilaterali (compreso il Fis), l'articolo 22 del Dl 18/2020 apre le porte della cassa in deroga (Cigd), affidata alla decretazione delle singole Regioni che, oltre a muoversi in ordine sparso, non sempre agevolano la richiesta di intervento.

In particolare, va osservato che, in sede di disciplina del ricorso alla Cigo e al Fis, il legislatore (articolo 19 del Dl 18/2020) oltre a quantificare la durata massima in nove settimane ha delimitato i periodi cui è possibile riferire le richieste (dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020).

A soluzione diversa è, invece, giunto con riguardo alla cassa in deroga. L'articolo 22 del Dl 18, infatti, stabilisce solamente il numero massimo di settimane (nove come la Cigo e il Fis) ma non stabilisce l'arco temporale cui agganciare la richiesta.

In assenza di una specifica previsione legislativa, che potrebbe portare a ritenere più ampio l'arco temporale di riferimento, aziende e intermediari devono prestare attenzione alle singole regolamentazioni regionali che, alle volte, indicano i periodi entro cui far operare le richieste di Cigd negli accordi quadro e, in altri casi, li inseriscono nelle istruzioni di accesso alla procedura. In questo ultimo caso, si formula qualche riserva circa la validità della previsione (il quadro delle decisioni prese dalle Regioni è riassunto nella scheda a fianco). Se a questo si aggiunge l'obbligo, per i datori di lavoro plurilocalizzati ma con unità produttive ubicate in meno di cinque Regioni/Province autonome, di trasmettere le domande in ciascun ambito territoriale in cui hanno sede le singole unità produttive, si può facilmente comprendere come l'iter possa rivelarsi assai periglioso.

Ciò che, invece, unisce i trattamenti è la durata degli stessi che è fissata in nove settimane (ad eccezione di quanto specificamente stabilito per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna). Sul punto vale la pena ricordare che in base al Dlgs 148/15 il calcolo delle nove settimane ha come riferimento l'azienda, anche se è stata formulata l'ipotesi che il periodo di fruizione sia da rapportare al singolo lavoratore. L'Inps, per ora, e la sua piattaforma informatica continuano a essere tarate sulla base del criterio previsto dal decreto del 2015.

Ieri Inps ha comunicato che il sito internet funziona regolarmente per l'acquisizione delle richieste di prestazioni introdotte dal Dl 18/2020. Ma «attualmente, per Cigo e assegno ordinario è attiva la sola fase di presentazione della domanda... le successive fasi del procedimento saranno attivate nei prossimi giorni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone